



# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA  
UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM. PER LA TOSCANA  
FIRENZE

**OGGETTO: Perizia 13847 lavori di manutenzione ordinaria e conduzione per l'anno 2021 degli impianti di riscaldamento e raffrescamento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria per le sedi di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa**  
**CIG:**

## **LETTERA DI AFFIDAMENTO**

**Importo contrattuale € 11.723,00**

### **Premesso che:**

- occorre provvedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e conduzione per l'anno 2021 degli impianti di riscaldamento e raffrescamento di questo Provveditorato per le sedi di Firenze e le sedi periferiche;

### **Considerato che:**

- l'Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana ha redatto un capitolato speciale con stima economica relativo ai lavori di cui alle premesse, e nello specifico ai lavori oggetto del presente atto di affidamento;
- per l'esecuzione degli stessi, il relativo importo per lavori è stato stimato in € 15.000,00 oltre a € 800,00 per oneri relativi alla sicurezza e costi Covid non soggetti a ribasso, così come da Capitolato allegato alla presente;
- con determina n.1771 in data 27/01/2021 il RUP è stato autorizzato all'affidamento diretto dei lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.b) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 come integrato dalla L. 11/09/2020 n.120 nonché la Direttiva dirigenziale 08/10/2020 n. 19181, previa valutazione di almeno tre preventivi;  
con nota n.2141; n.2131 e n.2132 in data 02/02/2021 sono state richieste offerte a n. 3 ditte specializzate del settore,  
si è ritenuta congrua l'offerta della Ditta "PREMATECH Srl" con sede in Via Borgo ai Fossi, 18 50018 Scandicci (FI) che ha offerto un ribasso sui prezzi predisposti da questo ufficio del 23,0775%

Tanto premesso e considerato:

il sottoscritto Ing. Moreno Ferrari nato a Villanova Marchesana (RO) il 21/08/1955, Dirigente Tecnico del Provveditorato, nella sua qualità di rappresentante dell'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria - Sede di Firenze, cod. fisc. 80027890484, affida alla Ditta PREMATECH SRL con sede in Via Borgo ai Fossi. 18 50018 Scandicci (FI); rappresentata dal sig. Simone Giannelli in qualità di legale rappresentante, che accetta i lavori appresso indicati per l'importo contrattuale complessivo, al netto del ribasso del 23,0775% (diconsi ventitre/0775) sui prezzi e

sull'importo posto a base d'asta, pari ad € 10.923,00 (euro diecimilanovecentoventitre/00) oltre € 800,00 per oneri di sicurezza e oneri COVID non soggetti a ribasso, oltre IVA.

I lavori, meglio descritti nel capitolato per le manutenzioni in oggetto, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con i magisteri appropriati per dare le opere compiute in ogni loro parte.

#### **Art. 1**

### **OGGETTO ED AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria e conduzione per l'anno 2021 degli impianti di riscaldamento e raffrescamento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria per le sedi di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa (perizia 13872)

;

L'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso totale del 23,0775% (ventitre/0775%) accettato dalla Ditta PREMATECH SRL, ammonta ad € 10.923,00, oltre ad € 800,00 per oneri della sicurezza e costi COVID non soggetti al ribasso, per un importo complessivo pari ad € 11.723,00 (euro undicimilasettecentoventitre/00);

Le lavorazioni di cui al capitolato predisposto per le manutenzioni in oggetto si intendono accettate dall'Impresa ai patti e condizioni del presente atto.

#### **Art. 2**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

All'atto della stipula del contratto, l'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi e con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e succ. mod. ed int., a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi (cauzione definitiva). In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Ai sensi dell'art.54 del R.D. n.827 del 23.05.1924, l'Amministrazione ha facoltà di esonerare l'Impresa dal versamento della suddetta cauzione definitiva. L'eventuale predetto esonero è subordinato al miglioramento, pari almeno allo 0,5%, del ribasso offerto.

#### **Art. 3**

### **TEMPO UTILE – PENALE**

Il periodo di validità del presente atto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)**, naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori.

La penale pecuniaria per mancato rispetto contrattuale, di cui all'art. 22 del Capitolato Generale, viene stabilita nella misura dello 0,1‰ sull'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso.

#### **Art. 4**

### **CONTABILITA' E PAGAMENTI**

Il pagamento, al netto delle ritenute e del ribasso, sarà attuato in unica soluzione dopo averne accertata la regolare esecuzione a lavori completamente ultimati e collaudati, e dopo la consegna di tutte le certificazioni di conformità e la dichiarazione di buona esecuzione dei lavori, e successivamente

al ricevimento dell'autorizzazione a fatturare da parte di questo ufficio, contenente il dettaglio delle opere eseguite.

**Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno essere intestate a:**

**Intestatario fattura:** *MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
SOSTENIBILI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.  
TOSCANA, MARCHE UMBRIA  
SEDE DI FIRENZE  
VIA DEI SERVI 15 - 50122 - FIRENZE*

**C. F.:** *80027890484*

**Codice IPA:** *EEA8RA*

**Codice CUP:**

**Codice CIG:** **Z6D31007B9**

L'importo per gli oneri della sicurezza di cui al D.Leg.vo n. 81/08 e successive modifiche, fisso ed invariabile, verrà accreditato all'impresa ed esposto nello stesso pagamento.

#### **Art. 5**

### **DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, sede di Firenze.

#### **Art. 6**

### **DOCUMENTI DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del presente atto il Capitolato Generale di Appalto, anche se non materialmente allegato e gli elaborati facenti parte della perizia in oggetto.

#### **Art. 7**

### **INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche.

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta convenuto che i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore saranno emessi mediante bonifico bancario su **conto corrente dedicato** alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto commesse pubbliche presso **Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Credito e Banche**

**Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Credito e Banche**



5. il libero accesso, in ogni momento, di funzionari ed incaricati dell'Amministrazione per verifiche e controlli inerenti le indagini;
6. il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, senza alcun compenso, di automezzi dell'Amministrazione e di altre ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione;
7. il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Amministrazione ed ai visitatori anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante sopralluoghi e visite in cantiere;
8. le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie, l'appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi per cause delle dette opere provvisorie o per mancanza di accuratezza nelle lavorazioni da eseguire, per negligenze, ecc;
9. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificano alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
10. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
11. la sistemazione di tutte le aree circostanti le opere eseguite e modificate dalle attività di cantiere, mediante il ripristino dello stato quo al fine di ricostruire la continuità con il paesaggio circostante;
12. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;
13. l'obbligo, nell'assunzione del personale, del rispetto delle normative vigenti;

Nell'esecuzione delle opere dovranno essere osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune e degli Enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto del presente appalto.

L'appaltatore dichiara espressamente che, nello stabilire il ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati.

#### **Art. 12**

Si richiamano in particolare le disposizioni di cui all'art.18 della Legge 55/1990 ed all'art.9 del D.P.C.M. 55/1991, in materia di denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici, ed in materia di piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

#### **Art. 13**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende individuali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'Impresa artigiana può soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai

dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese artigiane.

L'Impresa si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed gli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

L'Impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti, debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi testè precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o da essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, nè ha titolo a risarcimento di risarcimento di danni.

#### **Art. 14**

### **NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita' di lavori saranno determinate a corpo o con misure geometriche o a peso o a numero escluso ogni altro metodo.

#### **Art. 15**

### **DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO INVARIABILITA'**

In caso di concordamento nuovi prezzi e/o di redazione di varianti che si rendessero necessarie, nei limiti di regolamento, i prezzi da prendere a riferimento saranno quelli del Prezzario della Regione Toscana 2021 o in mancanza, verranno definiti nuovi prezzi ad essi commisurati e/o comparati o comunque desunti da apposite analisi o indagini di mercato.

La revisione prezzi non è dovuta, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 359 del 11.07.92, ed ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 498 del 23.12.92.

## **Art. 16**

### **NORME DI APPALTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Le norme che disciplinano l'appalto e l'esecuzione dei lavori tengono conto del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 (per gli articoli ancora in vigore), nonché del nuovo C.G.d'A.

Il presente atto è immediatamente vincolante per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo che saranno intervenute le necessarie approvazioni.

Il presente atto, viene letto e sottoscritto dalle parti che lo dichiarano conforme alle loro volontà.

**Per accettazione:**

**L'IMPRESA**

---

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

**IL DIRIGENTE**

---